

Comune di Guardistallo



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.5

del 25.03.2022

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CECINA, GUARDISTALLO E RIPARBELLA PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE (CLASSE/B)

L'anno **duemilaventidue** addi **venticinque** del mese di **marzo** alle ore **15.00** nel Palazzo Comunale si è riunito in modalità telematica in videoconferenza il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti avvenuta nei modi di legge.

Risulta presente all'appello nominale il Sindaco Sandro CECCARELLI e risultano presenti ed assenti i sotto elencati Consiglieri Comunali :

1 - SALVATORE ROSANNA	P	07 - ARGELASSI FIORELLA IRIS	P	
2 - LORENZINI MAURO	P	08 - AGOSTINI GIUSEPPE	P	
3 - SOLAZZO MASSIMO	P	09 - PAMPANA RITA	P	
4 - NERI NADIO	P	10 - STELLATI GIOELE	P	
5 - GANI CINZIA	P			
6 - SILICANI NORA	P			

Totale presenti **11**

Totale assenti **0**

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sandro CECCARELLI**.

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Antonio Salantri** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Sandro CECCARELLI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CECINA, GUARDISTALLO E RIPARBELLA PER L'ESERCIZIO ASSOCIATO DELL'UFFICIO DI SEGRETARIO COMUNALE (CLASSE/B);

PARERI PREVENTIVI

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA CONTABILE della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
DI LEGITTIMITÀ, REGOLARITÀ E
CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA

PARERE FAVOREVOLE
Dott.ssa Chiara Carducci

Guardistallo, li 25 MAR 2022

IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 7 del regolamento comunale controlli interni)

PARERE FAVOREVOLE
RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Dott.ssa Monica Resini

Guardistallo, li 25 MAR 2022

VERBALE DI ASSEMBLEA

Relazione il sindaco Ceccarelli: “Lo schema di convenzione del rapporto tra gli enti sarà così: comune di Cecina che svolge il ruolo di capofila con 21 ore settimanali pari al 58,33%, comune di Riparbella 9 ore settimanali pari al 25% e comune di Guardistallo 6 ore settimanali pari al 16,67%”

Interviene il Consigliere Stellati: “Allora volevo dire che il nostro parere su questa convenzione è diciamo un po’ discordante perché ci sono degli aspetti che ci appaiono molto interessanti ovvero l'aspetto economico per cui si rileva un risparmio anche nel bilancio di previsione che è all'ultimo punto dell'ordine del giorno quindi siamo favorevoli a un risparmio in questo senso però al contempo siamo un po’ preoccupati dal fatto che sei ore settimanali da parte del Segretario Comunale per la gestione di tutta la parte legale amministrativa dell'ente siano forse troppo poche quindi ci asterremo a tale punto.”

Parla il Consigliere Agostini: “Si vorrei confermare l'astensione ma vorrei fare una domanda al segretario per sapere quale giorno della settimana è presente nel comune di Guardistallo e l'orario di ricevimento.”

Risponde Ceccarelli: “Visti i protocolli Covid si va su appuntamento ed il giorno di presenza del Segretario Comunale di norma è il mercoledì se non ci sono richieste da parte dei comuni di scambiare il giorno come viene fatto di prassi. Devo esser sincero che la disponibilità, ma anche la tecnologia aiuta, del segretario fa sì che riesca comunque ad essere sempre un riferimento per gli uffici specialmente negli ultimi tempi quindi vi voglio assicurare che il suo lavoro c’è e si vede.”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l’art. 98, comma 3° del T.U.E.L. approvato con D.Lgs n. 267 del 18.8.2000, stabilisce che i Comuni possono stipulare convenzioni per l’Ufficio di Segretario Comunale, comunicandone l’avvenuta costituzione alla ex Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali, (ora Ministero dell’Interno) individuando in tale strumento, il modo più adatto per lo svolgimento in forma coordinata di funzioni e servizi determinati, permettendone l’attuazione progettuale con efficienza e con razionalizzazione delle risorse umane;
- l’art. 10 del D.P.R. 04.12.1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali) il quale, con specifico richiamo ad accordi per l’esercizio associato di funzioni da parte dei Comuni, contempla la facoltà, per i Comuni le cui sedi sono ricomprese nell’ambito territoriale della stessa Sezione Regionale dell’Agenzia per la gestione dell’Albo dei Segretari comunali e provinciali, di stipulare convenzioni per la gestione associata dell’ufficio di segreteria comunale;
- il Decreto del Ministero dell’Interno del 21 Ottobre 2020 recante la nuova disciplina delle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale di cui all’art 98 comma 3 D.Lgs n. 267/2000, che definisce le modalità e la disciplina di dettaglio per l’applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale;

Vista la Circolare Prot.0014449 del 01.12.2020 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, avente per oggetto chiarimenti sul nuovo criterio classificatorio delle convenzioni di segreteria comunale, fondato sulla sommatoria degli abitanti di tutti i Comuni aderenti alla convenzione, introdotto dal precitato art.16 ter, comma 12, del Decreto Legge 30.12.2019 n.169;

Dato atto che l'Amministrazione Comunale di Cecina ed i Comuni di Guardistallo (PI) e Riparbella (PI) intendono stipulare fra loro una Convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di segretario comunale e la condivisione della figura del Segretario tra i medesimi Enti;

Dato atto che con decreto n. 123514 Area II del 04.09.2019 della Prefettura di Firenze, ha assegnato all'ufficio di Segreteria del Comune di Cecina il Dott. Antonio Salanitri, iscritto alla fascia B dell'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, nella Sezione Toscana;

Preso atto che allo stato attuale il Segretario Comunale, Dott. Antonio Salanitri sta svolgendo funzioni di segretario comunale a scavalco presso i Comuni di Riparbella e Guardistallo;

Visto lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale, **Allegato A**, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che la gestione associata del servizio di segreteria comunale, così come disciplinato nella convenzione in esame, permette un risparmio economico per i comuni convenzionati e si uniforma nel contempo alle norme del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, al contenimento delle spese degli enti territoriali e al miglior svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, nell'ottica dell'efficacia ed efficienza, di semplificazione ed riduzione delle spese da parte degli enti locali;

Atteso che il secondo comma del richiamato art. 10 del D.P.R. 465/97 dispone che le convenzioni in questione debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

Visto lo schema di convenzione, al fine di disciplinarne i reciproci rapporti tra gli Enti, si rileva che la presenza del Segretario comunale sarà così ripartita:

- Comune di Cecina che svolge il ruolo di capo-fila, 21 h/sett pari al 58,33%;
- Comune di Riparbella, 9h/sett pari al 25%;
- Comune di Guardistallo, 6 h/sett pari al 16,67%;

Dato atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Interno, ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali sede di Roma;

Vista la propria competenza a deliberare in esecuzione dell'art. 42, comma 2° lettera c) del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art.49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 allegati al presente atto;

Presenti e votanti n. 11 consiglieri, con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Stellati, Pampana, Agostini) espressi in forma palese;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono interamente richiamate

1. di approvare la costituzione di una nuova sede di segreteria comunale convenzionata fra i comuni di Cecina (LI), Guardistallo (PI) e Riparbella (PI), segreteria comunale di Fascia B, individuando come Comune Capo Convenzione il Comune di Cecina;
2. di approvare conseguentemente lo schema di convenzione da stipulare fra i Sindaci dei Comuni individuati al punto precedente, Allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione;
4. di dare atto che la convenzione di seguito allegata, successivamente alla sottoscrizione da parte dei Sindaci, sarà trasmessa a cura del Comune Capofila alla sezione regionale dell'Albo dei Segretari unitamente all'ulteriore documentazione necessaria per i consequenziali provvedimenti di competenza;
5. di dare atto che contro il presente atto può essere proposto ricorso al TAR Toscana nel termine di decadenza di 60 gg, può essere altresì proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 gg;
6. di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale, sottosezione "provvedimenti";

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevata l'urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure

Con votazione separata, con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 3 astenuti (Stellati, Pampana, Agostini) espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CECINA IL COMUNE DI

GUARDISTALLO ED IL COMUNE DI RIPARBELLA PER LO

SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI E DEL

SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE

L'Anno duemilaventidue (2022), addi (XX) del mese di

..... tra

- Il Comune di CECINA (LI), abitanti 27.762, legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig. Samuele Lippi, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale/partita Iva:), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n..... del, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

- Il Comune di GUARDISTALLO (PI), abitanti 1.168 , legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig. Sandro Ceccarelli, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale/partita Iva:) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n..... del, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

- Il Comune di RIPARBELLA (PI), abitanti 1.554, legalmente rappresentato dal Sindaco pro- tempore Sig....., domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale/partita Iva:) il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione n..... del, resa immediatamente eseguibile e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

P R E M E S S O

che l'Amministrazione comunale di Cecina, Guardistallo e Riparbella, in forza delle deliberazioni sopra richiamate, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell' art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997 e del decreto del 21 ottobre 2020 del Ministero dell'interno, pubblicato in GU n. 297 del 30.11.2020, di seguito "decreto";

che, a tal fine, con la presente Convenzione i suddetti Comuni intendono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione tra i tre Enti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, così come previsto dal citato art. 30, 2° comma, D. Lgs.vo 267/2000;

Tanto premesso, tra le parti come sopra rappresentate, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – SCOPO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il Servizio di Segreteria Comunale fra i Comuni di Cecina, Guardistallo e Riparbella allo scopo di avvalersi dell'opera di un unico Segretario Comunale, ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 10, 2° comma del D.P.R. 04/12/1997 n. 465, considerato che tale gestione in forma associata assicura agli Enti una considerevole economia di spesa, realizzando comunque i compiti d' Istituto.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Cecina assume la veste di Comune capo convenzione.

In sede di prima applicazione la procedura di nomina del Segretario titolare segue la disposizione della deliberazione del Consiglio Nazionale di Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e

provinciali n. 113 del 02.05.2001, la quale prevede che “nell’ipotesi in cui venga stipulato un accordo per l’esercizio in forma convenzionata del servizio di segreteria comunale tra una sede che risulti coperta da titolare ed una sede vacante, l’unico Segretario titolare acquista la titolarità della segreteria convenzionata”, pertanto i comuni aderenti individuano e confermano il Segretario comunale già in servizio presso il Comune di Cecina quale segretario comunale titolare della convenzione. .-

ART. 3 - DURATA

1. La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla data di sottoscrizione ed ha durata corrispondente a quella del mandato elettorale del comune capofila.

2. La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento per scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali convenzionate, o per recesso del comune capofila.

3. In caso di recesso unilaterale di uno dei comuni convenzionati non capofila, da adottare con atto deliberativo consiliare da comunicarsi agli altri comuni con un preavviso di almeno sei mesi, la relativa quota di cui all’art. 8 è ripartita proporzionalmente tra i restanti comuni.

4. Prima della scadenza, la presente convenzione, potrà essere rinnovata, con stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

5. Dei provvedimenti di costituzione, modifica e di scioglimento della presente dovrà essere data immediata e tempestiva comunicazione, ai sensi dell’art. 10, 2° comma, ultimo periodo del D.P.R. n. 465 del 04/12/1997, alla Prefettura di Firenze ex Agenzia Autonoma Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale per l’adozione dei provvedimenti concernenti la posizione

giuridica ed il trattamento economico che ne derivano.

ART. 4 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO

1. Il Sindaco del Comune di Cecina, previo concerto con i sindaci dei comuni in convenzione, ha facoltà di nomina e di revoca del Segretario Comunale.

La nomina del Segretario ha una durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco del Comune che lo ha nominato.

2. Alla scadenza della convenzione, ovvero in caso di scioglimento anticipato, il segretario conserva la titolarità della sede dell'ente capofila, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 3 c.3 del decreto del Ministro dell'Interno del 21 ottobre 2020.

3. Nel caso in cui i Sindaci dei Comune di Guardistallo e Riparbella fossero in disaccordo con suddetta scelta o decisione potrà recedere immediatamente dalla convenzione di Segreteria, ed attivarsi per la procedura di nuova nomina di Segretario Comunale.

ART. 5 – GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Con la presente convenzione i Comuni sopraindicati prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti gli Enti. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale, si procederà alla nomina di un Segretario comunale supplente.

2. La gestione del servizio sarà fatta dal Comune capofila, che provvederà ad inviare agli altri Comuni convenzionati copia degli atti fondamentali, come provvedimenti di nomina e di inquadramento, rendiconti di spesa, ecc.

3. E' facoltà del Sindaco del Comune capofila convocare in conferenza i Sindaci convenzionati, allo scopo di condividere determinazioni da concordare con il Segretario comunale in merito alla gestione della segreteria,

alla determinazione del salario accessorio del segretario, alla ripartizione dell'impegno di lavoro, al conseguimento dei risultati attesi.

ART. 6 – VIGILANZA

1. Spetta ai Sindaci dei Comuni convenzionati l'esercizio della vigilanza sull'opera del Segretario e quant'altro la Legge demanda ai Consigli ed alle Giunte Comunali relativamente al ruolo del Segretario comunale.

2. In relazione al disposto dall'art. 30 del D.lvo N. 267/2000, gli Enti convenzionati, per qualsiasi evenienza dovesse insorgere sul servizio convenzionato, provvederanno a riunire le Giunte Comunali in seduta congiunta.

ART. 7 – FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento in considerazione delle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e della complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il Segretario comunale, nel rispetto delle modalità suddette, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze dell'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva.

L'attività del segretario comunale è di norma svolta secondo un calendario articolato in giorni di presenza, stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni e il Segretario Comunale, che potrà essere variato dallo stesso per contingenti necessità di servizio.

ART.8 – TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE

1. Il trattamento economico ed il rimborso spese spettanti al Segretario titolare della segreteria convenzionata sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro previsto all'art. 97, comma 6 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del D.LGS. 30 Marzo 2001, n. 165.

2. Il Comune di Cecina, capofila della convenzione, assume l'onere di anticipare tutte le retribuzioni spettanti al Segretario assegnato, ivi compreso il trattamento economico accessorio, gli altri istituti contrattuali quali il galleggiamento se dovuto, nonché il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali e quant'altro attiene al servizio convenzionato, stanziando all'uopo la somma relativa nella parte uscite del proprio bilancio e provvederà al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese e delle competenze a carico degli altri Comuni in convenzione.

3. Al Segretario Comunale convenzionato, ai sensi dell'art 45 CCNL 16.05.2001 (tuttora in vigore in base all'art. 111 comma 1 lett b) 5° del CCNL 17.12.2020) spetterà un supplemento pari al 25% dello stipendio in godimento lordo mensile per tredici mensilità, soggetto a tutte le ritenute di legge.

4. La retribuzione di risultato sarà pari al 10% del monte salari del Segretario

5. La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali vigente, graviterà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

➤ Comune di Cecina 21 ore settimanali pari al 58,33%

➤ Comune di Guardistallo 6 ore settimanali pari al 16,67%

➤ Comune di Riparbella 9 ore settimanali pari al 25%

6. La spesa relativa alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art 45 del CCNL 16.05.2001 è invece così ripartita

(calcolata ai sensi dell'art 107 comma 3 CCNL 17.12.2020):

➤ Comune di Cecina 10%

➤ Comune di Guardistallo 45%

➤ Comune di Riparbella 45%

7. la spesa relativa alla maggiorazione di posizione di cui all'art 41 comma 4 del CCNL 16.05.2021 è a carico del Comune di Cecina (parere Aran AFL8)

8. Le spese di viaggio effettivamente documentate, sono dovute unicamente per spostamenti del Segretario nello stesso giorno lavorativo da un Comune all'altro, il rimborso non può coprire i tragitti dall'abitazione al luogo di lavoro e viceversa ma riguarda esclusivamente gli spostamenti tra i comuni riuniti in convenzione, per l'esercizio delle funzioni di Segretario Comunale, escludendo invece le tratte residenza-comuni e viceversa e saranno a carico dei Comuni di Guardistallo e Riparbella.

9. Lo svolgimento in più comuni nello stesso giorno del servizio dà diritto al cumulo orario anche ai fini del diritto al buono pasto, che è interamente a carico del comune presso il quale è svolto il maggior orario.

ART. 9 – RIPARTIZIONE DELLA SPESA – RENDICONTI – RIMBORSI

1. Tutte le spese concernenti il servizio di segreteria, verranno ripartite tra i Comuni convenzionati come stabilito all'articolo 8 della presente convenzione.

2. Sono esclusi dal computo altri emolumenti autorizzati dalle singole Amministrazioni.

3. Le spese relative agli spostamenti tra i comuni convenzionati sono a carico dei comuni di Guardistallo e Riparbella in base alla rendicontazione

ART. 10 – FERIE, CONGEDI, ASPETTATIVE

1. Si applica quanto previsto dalla normativa e contrattazione collettiva vigente.

2. Le assenze per ferie sono concordate dal Segretario comunale con le amministrazioni interessate dall'assenza.

ART. 11 – CLASSE DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione, vista la deliberazione della Giunta comunale n. 123 del 19.08.2019, è classificata in classe II° (Per i Comuni consorziati, la classe del consorzio è determinata in base alla popolazione residente complessiva dei Comuni uniti in consorzio - Segretario generale di cl. 2^ - fascia professionale B), ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di classificazione delle convenzioni di segreteria ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale.

ART. 12 – REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente Legge sull'Imposta di registro.

ART. 13 – TRASMISSIONE ALLA PREFETTURA EX AGENZIA

1. La presente convenzione, unitamente alle deliberazioni dei Consigli Comunali, verrà, a cura del Comune di Cecina in qualità di Comune Capo fila, trasmessa alla Prefettura di Livorno ex Sezione Regionale dell'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 14 – NORME DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge vigenti in materia, in specie dal D.Lgs.vo 267/2000 ed

dal D.P.R. n. 465/1997, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli

Comuni, in quanto compatibili.

Letto, confermato e sottoscritto


Comune di Cecina : il Sindaco Samuele Lippi (f.to in modalità elettronica)

Comune di Guardistallo : il Sindaco Sandro Ceccarelli (f.to in modalità elettronica)

Comune di Riparbella : il Sindaco Salvatore Neri (f.to in modalità elettronica)

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Sandro Ceccarelli



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Salanitri



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi,
giusta relazione del messo comunale, ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, senza opposizioni né reclami.

Data iniziale della pubblicazione L- 6 APR 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Salanitri



La su estesa deliberazione :

è divenuta esecutiva ai sensi: dell'art. 134, comma 3 decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il decimo giorno dalla pubblicazione

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267

data 06.04.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Salanitri

